

Informativa per la clientela di studio

N. 150 del 10.10.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Sisma. Sospensione delle prestazioni INAIL

*A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, sono stati sospesi **"dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012"**, sia i termini prescrizionali del diritto alle prestazioni assicurative originariamente stabiliti dal D.L. n. 74/2012 sia i termini per l'applicazione delle sanzioni legati all'invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi.*

Premessa

L'INAIL, facendo seguito alle note della Direzione Centrale Rischi e alla propria nota n. 6162/2012, ha comunicato che sono stati modificati i termini di sospensione stabiliti originariamente dal D.L. n. 74/2012, a seguito degli eventi sismici verificatisi nello scorso mese di maggio nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Sospensione delle prestazioni assicurative

È nostra cura metterLa al corrente che sono stati sospesi dal **"20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012"** i termini prescrizionali del diritto alle prestazioni assicurative relativo ai soggetti che alla data del 20 maggio erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma.

NOTA BENE

La ripresa è prevista per la fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

A tal proposito, occorre farLe notare che la sospensione dei termini si applica anche agli istituti soggetti a termine di decadenza (come ad esempio la revisione della rendita che è soggetta a decadenza annuale).

Sospensione delle sanzioni

Altra sospensione riguarda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi.

Anche in tal caso i termini sono stati sospesi **"dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012"**. Ovviamente, il differimento si applica esclusivamente ai soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma.

OSSERVA – Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La proroga

Infine, occorre segnalarLe la proroga **sino al 30 novembre 2012** degli adempimenti effettuati a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati che abbiano eletto domicilio prima del 20 maggio 2012 nei Comuni individuati dal D.M. del 1° giugno 2012. La proroga interessa anche gli adempimenti per conto di aziende e clienti non operanti nei territori colpiti dal sisma.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 